



725 - 4 AGO. 2005 *llr*

**Oggetto:** Adozione del regolamento regionale concernente: "Norme in materia di affidamento di incarichi di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per le risorse umane, il demanio e il patrimonio

**VISTO** lo Statuto regionale e, in particolare, gli articoli 51 e 53 relativi ai principi dell'attività amministrativa nonché all'organizzazione e al personale;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 8, comma 4, 9, comma 5, 14, 58, comma 4, 375 nonché gli allegati G e CC che dettano specifiche disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale;

**VISTA** legge 30 dicembre 2004, n.311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziarie 2005) e, in particolare, i commi 11 e 42 dell'articolo 1, i quali, in sede di determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, dettano nuove norme dirette alla limitazione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni alle stesse;

**RAVVISATA** la necessità, al fine di concorrere agli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, di dare un nuovo assetto alla normativa regionale in materia di conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta conforme ai principi posti dalle citate norme statali, introducendo un limite di spesa complessivo ed imprescindibili presupposti cui è connessa la possibilità del suddetto conferimento nonché ridisciplinando le relative procedure, per agevolare, in particolare, il controllo di competenza della Sezione regionale della Corte dei Conti di controllo per il Lazio;

**RAVVISATA**, altresì, l'esigenza di incidere sul r.r./2002 e successive modificazioni al fine di procedere alla conseguente abrogazione di tutte le norme relative al conferimento di incarichi di consulenza;



*llr*

725 - 4 AGO. 2005 *llr*

**VISTO** il testo del regolamento regionale predisposto dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi, d'intesa con le strutture interessate;

All'unanimità

**DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa, di adottare il regolamento regionale concernente: "Norme in materia di affidamento di incarichi di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale", che consta di n. 8 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. *llr*

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio Cuzzupi

11 B AGO. 2005



*R*

*Dei*

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

*"Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale".*



*Dei*

**ART. 1**  
*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in coerenza con il fine della riduzione della spesa pubblica e con le modalità e i criteri previsti dai commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2005).

*RE*

## ART. 2

*(Limiti all'affidamento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni)*

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, possono affidare, con criterio fiduciario, incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di comprovate, particolari ed elevate professionalità e specializzazioni, entro il numero complessivo di 20 unità.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle strutture organizzative della stessa, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari cui non è possibile far fronte con il personale in servizio.

3. La spesa complessiva relativa agli incarichi di cui al presente articolo deve essere contenuta nel limite massimo stabilito annualmente con legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione in conformità alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 1 della l. 311/2004.

4. I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono corredati della certificazione relativa al rispetto del limite di spesa, apposta dalla struttura regionale competente in materia di ragioneria, e sono trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio.

*A*

### ART. 3

*(Incarichi di consulenza a supporto del Presidente e degli Assessori)*

1. Per l'affidamento degli incarichi individuali di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore interessato trasmettono, ai sensi dell'articolo 7 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, al Segretario generale la relativa richiesta, indicando l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, gli specifici requisiti professionali del soggetto affidatario, nonché la durata dell'incarico e l'entità del compenso nei limiti previsti dall'articolo 5.

2. L'incarico di consulenza è affidato con decreto del Presidente della Regione, ed è disciplinato, di norma, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

3. Il decreto di affidamento dell'incarico, oltre a contenere le indicazioni di cui al comma 1, deve essere adeguatamente motivato in ordine alla pertinenza tra l'attività oggetto dell'incarico e la specifica qualificazione professionale posseduta dal soggetto incaricato, desumibile da allegato *curriculum vitae*.

4. Al termine dell'incarico, il consulente presenta al Presidente o all'Assessore interessato la relazione illustrativa dell'attività svolta ai fini della valutazione da parte degli stessi.

#### ART. 4

*(Incarichi di consulenza presso le strutture amministrative)*

1. Gli incarichi individuali di cui all'articolo 2, comma 2, sono affidati con decreto del dirigente apicale della struttura amministrativa interessata, previa autorizzazione da parte del Presidente della Regione, sentito l'Assessore competente in materia di personale. A tale fine il suddetto dirigente trasmette, ai sensi dell'articolo 7 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, al Segretario generale la richiesta di affidamento dell'incarico, indicando l'oggetto dello stesso, le modalità di svolgimento, gli specifici requisiti professionali del soggetto proposto quale affidatario, nonché la relativa durata e l'entità del compenso nei limiti previsti dall'articolo 5.

2. L'incarico di consulenza è disciplinato, di norma, con contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

3. Il decreto di affidamento dell'incarico, oltre a contenere le indicazioni di cui al comma 1, deve essere adeguatamente motivato in ordine:

a) alla pertinenza tra l'attività oggetto dell'incarico e la specifica qualificazione professionale posseduta dal soggetto incaricato, desumibile da allegato *curriculum vitae*;

b) alle specifiche disposizioni normative, ovvero agli eventi straordinari cui è connessa la possibilità di conferimento dell'incarico;

c) alla rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;

d) all'inesistenza o alla carenza all'interno delle strutture organizzative regionali delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, accertata attraverso una effettiva ricognizione.

4. Al termine dell'incarico, il consulente presenta una relazione finale per la conseguente valutazione da parte del dirigente della struttura di cui al comma 1.

*Pis*



## ART. 5

*(Durata, compensi e rimborsi spese)*

1. La durata dell'incarico di consulente non può essere superiore a diciotto mesi, salvo proroga per i soli consulenti di cui all'articolo 3 e ferma restando, relativamente agli stessi, la possibilità di revoca anticipata dell'incarico per venir meno del rapporto fiduciario.

2. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente regolamento spetta un compenso determinato nel relativo provvedimento di conferimento, tenuto conto del livello di qualificazione e specializzazione professionale richiesto, in una misura variabile da un minimo di Euro ~~30.000,00~~ a un massimo di Euro ~~50.000,00~~

3. Il compenso è liquidato dalla struttura regionale competente entro venti giorni dalla comunicazione del giudizio positivo espresso a seguito della valutazione effettuata ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 4, comma 4. Relativamente agli incarichi di cui all'articolo 3, possono essere disposte anticipazioni trimestrali dei compensi, previa presentazione della relazione illustrativa sull'attività già svolta, soggetta a parziale valutazione.

4. Ai soggetti ai quali sono conferiti incarichi ai sensi del presente regolamento spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a incontri, conferenze, dibattiti e riunioni di coordinamento con altri enti pubblici e privati e per altre attività connesse agli incarichi, cui sono autorizzati dall'organo politico o dal dirigente di riferimento.

*Reel*

*du*

**ART. 6**

*(Incarichi di consulenza a titolo onorifico)*

1. Il Presidente della Regione può conferire, con proprio decreto e con carattere di eccezionalità, incarichi individuali di consulenza a titolo onorifico, in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, comma 4.

*Basso*

**ART. 7**  
*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
  - b) alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione regionale;
  - c) agli appalti ed alle "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

*Ruco*

## ART. 8

*(Modifiche al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del r.r.1/2002, le parole: "e di controllo svolta" sono sostituite dalle seguenti: "e di controllo nonché all'attività di alta amministrazione, relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità o ad altri incarichi di natura fiduciaria, svolte".

2. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: "nonché degli esperti e dei consulenti che operano presso le strutture stesse sono definiti, rispettivamente, negli allegati BB e CC" sono sostituite dalle seguenti: "sono definiti nell'allegato BB".

3. All'articolo 63 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli schemi di decreti e di ordinanze sono corredati di un frontespizio sul quale, oltre alla firma dell'assessore eventualmente proponente, sono apposte le firme del direttore del dipartimento, del direttore regionale, del dirigente competente per materia, del dirigente dell'ufficio, ove previsto, del responsabile del procedimento e dell'estensore, che assumono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Nel caso di schemi di decreti che attengono alle funzioni del Segretariato generale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sui relativi frontespizi sono apposte le firme del Segretario generale, del responsabile della struttura interessata e dell'estensore che assumono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta.".

4. All'articolo 162, comma 4, alinea, le parole: "su proposta o sentito il parere del direttore del dipartimento interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta congiunta del Presidente o dell'assessore interessato e dell'assessore competente in materia di personale".

5 All'allegato II, al r.r.1/2002, parte C, punto 11:

a) nella lettera a), le parole: "o sentito il direttore di dipartimento " sono sostituite dalle seguenti: "del Presidente";

b) nella lettera b), le parole: "sentito il direttore del dipartimento interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta congiunta del Presidente o dell'assessore interessato e dell'assessore competente in materia di personale".

6. Gli articoli 8, comma 4, 9, comma 5, 14, 58, comma 4, 375, gli allegati G e CC del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione in esso contenuta incompatibile con le norme del presente regolamento sono abrogati.

**ART. 9**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



AT